



## Vittorio Parlato

(già ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Urbino,  
Dipartimento di Scienze giuridiche)

### Postulati teologici, diversità di interpretazioni e di norme nella chiesa d'Occidente e in quella d'Oriente, nel corso dei secoli<sup>1</sup>

**SOMMARIO:** 1. Comparazione tra diverse concezioni ecclesiali - 2. Il dato scritturistico, Matteo 16,16-19 e 18,18; Giovanni 20, 21-23 - 3. I primi dati giuridici, i canoni VI di Nicea I e XXXIV dei *Canones Apostolorum* - 4. Dalla pentarchia alla diarchia: primato romano e primato costantinopolitano Il ruolo dei principi 'secondari' - 5. Dalla pentarchia al primato romano. Gli eventi storici - 6. L'esercizio delle prerogative primaziale del vescovo di Roma in Occidente: limiti di modalità e di tempi. Le Decretali pseudo-isidoriane e il *Dictatus Papae*; i concili Vaticano I e Vaticano II, le codificazioni - 7. Le implicazioni giuridiche circa la potestà nella Chiesa cattolica - 8. Dalla pentarchia al primato costantinopolitano. Il Concilio di S. Sofia (879-880). Il Patriarca ecumenico da *protos* della chiesa dell'*oikoumene* bizantino a etnarca dei cristiani nell'Impero ottomano, filetismo e autocefalie di chiese. Chiese nazionali, chiese etniche - 9. Prerogative e interventi del Patriarca ecumenico, oggi - 10. Le implicazioni giuridiche circa la potestà nella Chiesa ortodossa. Ecclesiologia conciliare, potere sinodale - 11. La collegialità nelle singole chiese orientali - 12. Considerazioni conclusive. Attività diplomatica odierna delle due Rome; la speciale *συναλληλία* tra governo russo e patriarcato di Mosca, la terza Roma.

#### 1 - Comparazione tra diverse concezioni ecclesiali

Rientra sicuramente tra le tematiche del corso di *Diritto comparato delle religioni* la comparazione dell'ecclesiologia e la conseguente normativa di due realizzazioni cristiane diverse: quella cattolica e quelle ortodossa; ecclesiologia e normativa, che, pur partendo da un medesimo dato scritturistico, in molti casi sono difformi in quanto condizionate da differenti presupposti teologici, pastorali, storici e culturali.

È nella logica ecclesiale che l'ordine giuridico canonico debba risultare conforme al dogma e che debba, con le sue norme, salvaguardare la finalità istituzionale della Chiesa, cioè la *salus aeterna animarum*. Il diritto canonico è quindi un sistema di norme giuridiche impostato e dominato

---

<sup>1</sup> Il contributo, non sottoposto a valutazione, riproduce il testo, corredato da note, della lezione tenuta nell'Università di Urbino il 25 agosto 2015, per il Corso di *Diritto comparato delle religioni*.



da un complesso di principî teologici e da una dottrina extra e meta giuridica.

A quei principî teologici e a quella dottrina il diritto canonico deve conformare i propri comandi e i propri istituti, in quanto traggono da essi origine e giustificazione, sicché la formulazione teologica è alla base della formulazione giuridica, il dogma è fondamento della legge e, addirittura, dell'ordinamento medesimo.

Nella concezione cattolica le prescrizioni bibliche, e i principî teologici che ne derivano, assurgono al rango di *diritto divino* in quanto vengono *canonizzati*, resi obbliganti, dall'autorità gerarchica della Chiesa<sup>2</sup>; nella concezione orientale cattolica o ortodossa le antiche norme comuni a tutte le chiese, soprattutto bizantine, i *Sacri Canones*, sia a carattere dogmatico che disciplinare, rivestono un carattere speciale, esse sono norme primarie immodificabili, imprescindibili<sup>3</sup>.

Nel caso della comparazione tra istituti del diritto canonico latino, e di quello delle chiese ortodosse il fondamento scritturistico è comune, sostanzialmente comuni sono anche i principî contenuti nei *Sacri Canones* del primo millennio; la differente normazione odierna è dovuta all'accentuazione di altri principî, principî che si possono qualificare come 'secondari', ma che hanno permeato le specifiche realtà ecclesiali sì da costituirli come dati di base da cui derivano necessariamente soluzioni giuridiche difformi.

Principî 'secondari' non vuol dire principî di minore importanza, ma principî che si aggiungono agli altri comuni, principî che sono nati per una interpretazione teologica o giuridica diversa dello stesso dato scritturistico cui fanno almeno implicito riferimento; principî che sono stati determinati da fattori storici anche secolari, dalla prevalenza del trascendente o della razionalità, da consuetudini e valutazioni sociali e pastorali, da esigenze contingenti, poi divenute irrinunciabili.

Questi principî secondari sono stati determinati anche da fattori esterni alla dottrina della fede, ma funzionali alla realtà temporale contingente.

---

<sup>2</sup> Non ritengo di dover affrontare la dibattuta tematica sul significato di canonizzazione; su ciò cfr., per tutti, **S. GHERRO**, *Diritto canonico (nozioni e riflessioni)*, I - *Diritto costituzionale*, 2<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 2005, pp. 70-86, a me, in questa sede, interessa solo rilevare che una serie di norme sono presentate di diritto divino, e come tali operanti nella Chiesa.

<sup>3</sup> **V. PARLATO**, *Confessionalismo e giurisdizionalismo nella Grecia degli anni'80*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1988, Cedam, Padova, 1989, p. 197 e bibliografia ivi citata.



Il saggio tratterà istituti che hanno riferimento nel dato scritturistico, ma che per diversa interpretazione a causa di fattori storici e culturali hanno avuto realizzazioni diverse: primato romano, collegialità, ufficio episcopale sono temi di attualità anche per gli ortodossi, perché essi stessi sentono il problema dell'unità della Chiesa di Cristo e di conseguenza il ruolo del vescovo di Roma nella comunione inter-ecclesiale.

## 2 - Il dato scritturistico. Matteo 16, 16-19 e 18,18; Giovanni 20, 21-23

Nel passo del Vangelo di Matteo (Mt., 16,16-19) si legge:

«[Gesù] Disse loro: "Voi chi dite che io sia?" Rispose Simon Pietro: "Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente" E Gesù: "Beato te, Simone figlio di Giona, perché né il sangue né la carne te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».

L'esegesi romano-cattolica di questo passo è tutta volta a evidenziare il ruolo di Pietro nella Chiesa nascente, nel Collegio apostolico, di Pietro che per virtù dello Spirito Santo ha riconosciuto e proclamato il Cristo come Figlio di Dio.

Il testo continua (Mt. 18, 21) dove si legge: «In verità vi dico [riferito ai discepoli]: tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo e tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo».

Nel Vangelo di S. Giovanni (Giov. 20, 21-23) si legge:

«Gesù disse loro di nuovo: "Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi". Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi».

La Chiesa fin dai primi tempi ha ritenuto che il potere qui citato appartenesse anche ai vescovi come i rappresentanti delle chiese locali.

La Chiesa Ortodossa si basa su questo passo per attribuire a tutti i successori degli apostoli – i vescovi – le facoltà attribuite a Pietro.

## 3 - I primi dati giuridici: i canoni VI di Nicea I e XXXIV dei *Canones Apostolorum*



Due canoni del IV secolo, tenendo presente il dato biblico relativo alla guida dell'*Ecclesia Christi*, rispecchiano antiche modalità di organizzazione della Chiesa; il primo è il canone VI del Concilio di Nicea I del 325, primo concilio ecumenico.

È questo di Nicea il concilio nella cui formula di fede si professa che la Chiesa è “una, santa, cattolica e apostolica”, cioè che è la chiesa che si rifà alla dottrina degli Apostoli, che è retta dai successori degli Apostoli attraverso un successione ininterrotta che conferisce agli ordinati *in sacris* i poteri apostolici per guidare il popolo di Dio; in questo sta il dettato ecclesiale degli ultimi due brani evangelici riportati. La Chiesa cattolica e le chiese orientali separate ritengono che il Cristo abbia conferito agli Apostoli i poteri di governare la Chiesa e di darsi dei successori: la successione apostolica consiste, infatti, nell'ordinazione di un vescovo, attraverso l'imposizione delle mani e la recita di una precisa formula, da parte di un altro vescovo per il quale si possa risalire a un'ordinazione ininterrotta dagli apostoli e dai loro immediati successori, attraverso i secoli.

Quanto ai canoni succitati: il primo, can. VI di Nicea I (del 325), recita:

*“Antiqua consuetudo servetur per Aegyptum, Lybiam et Pentapolim ita ut Alexandrinus episcopus horum habeat potestatem, quia et urbis Romae episcopo parilis mos est. Similiter autem et apud Antiochiam ceterasque provincias sua privilegia servantur ecclesiis”.*

Cioè: sia conservata l'antica consuetudine vigente in Egitto, Libia e Pentapoli cosicché il vescovo di Alessandria mantenga l'autorità su questi territori poiché la stessa usanza vale anche per il vescovo di Roma. Similmente anche per Antiochia e per le altre province siano conservate le loro prerogative.

I Padri a Nicea prendono atto, quindi, che alcune chiese avevano goduto, sin dall'età sub-apostolica, di un prestigio particolare, sia a causa della loro origine apostolica, sia a causa della fama e santità di uno dei loro vescovi, sia per importanza civile della città<sup>4</sup>.

Il vescovo di Alessandria si vede riconfermato un potere eccezionale (ἐξουσία) non su una provincia come ogni metropolita, bensì su più province e su più metropolitani<sup>5</sup>; la sua situazione è paragonata a

---

<sup>4</sup> V. PARLATO, *L'ufficio patriarcale nelle chiese orientali dal IV al X secolo*, Contributo allo studio della communio, Cedam, Padova, 1969, pp. 11-12 e bibliografia ivi citata.

<sup>5</sup> Oltre a ordinare tutti i vescovi e metropolitani il vescovo di Alessandria interviene a



quella del vescovo di Roma, si tratta di *mos parilis*. Dalle fonti si rileva che il vescovo di Roma ha una giurisdizione, in quel periodo sub-apostolico, sulle dieci province civili della diocesi dell'Italia suburbicaria e quelle delle isole maggiori<sup>6</sup>; limitatissima era poi l'influenza che la sede di Roma attuava in Africa dove un vero primato era esercitato dalla sede di Cartagine fino all'invasione dei Vandali del 455<sup>7</sup>.

Mentre il vescovo di Alessandria si vede riconfermata il suo potere su tutta la diocesi civile d'Egitto; nella diocesi civile d'Oriente è il sinodo dei vescovi che ha la supremazia, salvi quei poteri, non menzionati, che il concilio di Nicea aveva riconosciuto al vescovo di Antiochia<sup>8</sup>.

Il secondo è il canone XXXIV dei *Canones Apostolorum*, una compilazione (del 380 circa) che raccoglie norme e prassi precedenti; il canone in oggetto rispecchierebbe una realtà siriana, ma accettato dalle chiese orientali e anche occidentali, inserito nei *Sacri canones*, il suo valore giuridico è sancito dal can. II del Concilio Trullano, del 691, e poi dal can. I del concilio di Nicea II, del 787<sup>9</sup>, il canone è conosciuto anche in Occidente (*Decreto di Graziano*, C.9, q.3, c.5), esso afferma:

*“De primatu episcoporum. Episcopus gentium singularum scire convenit, quia inter eos primus habeatur, quem velut caput existiment et nihil amplius praeter eius consentiam gerant, quam illa sola singuli, quae paroeciae [in*

---

difesa dell'ortodossia convocando sinodi, inviando lettere, deponendo anche vescovi, risolvendo controversie, promulgando norme per tutti quei territori, **V. PARLATO**, *L'ufficio patriarcale*, cit., p. 13, nota 12. La comparazione con i poteri del vescovo di Roma va intesa per quel che concerne i poteri ultra-metropolitani, cfr. sul punto **V. PARLATO**, *L'ufficio*, cit., p. 13, nota 11.

<sup>6</sup> Tuscia-Umbria, Campania, Lucania-Bruttium, Apulia-Calabria, Sannio, Piceno, Valeria, Sicilia, Sardegna e Corsica, cfr. **C. VOGEL**, *Unité de l'Eglise et pluralité des formes historiques d'organisation ecclésiastique du III au V siècle*, in *L'Episcopat et l'Eglise universelle*, Du Cerf, Paris, 1962, p. 629.

<sup>7</sup> Cfr. anche **C. VOGEL**, *Unité*, cit., pp. 630-631.

<sup>8</sup> L'esistenza di una differenza di poteri tra i vescovi di Alessandria e quello di Antiochia con conseguente presa d'atto, senza indicazione di causa, risulta dai deliberati del Concilio di Costantinopoli I, del 381, dove, anche qui, il can. II stabilisce: *“Qui sunt super diocesim episcopi, nequaquam ad ecclesias quae sunt extra terminos sibi praefixos, accedant nec eas hac praesumptione confundant. Sed iuxta canones Alexandrinus antistes quae sunt in Aegypto regat solummodo. Et Orientis episcopi Orientem tantum gubernent servatis privilegiis, quae nicaenis canonibus ecclesiae Antiochenae tributa sunt”*. **V. PARLATO**, *L'ufficio*, cit., pp. 14-15.

<sup>9</sup> Sul valore giuridico di questo canone e dei canoni del concilio Trullano, ormai considerati canoni dei due concili ecumenici Costantinopolitano II e Costantinopolitano III (concilio chiamato anche Quinsesto del 691), cfr. **D. SALACHAS**, *Il diritto canonico delle Chiese orientali nel primo millennio, Confronti con il diritto canonico attuale delle Chiese orientali cattoliche*: CCEO, Centro Editoriale Dehoniano, Bologna, 1997, p. 13-17.



greco τῆ παροικία] *propriae et villis quae sub ea sunt competant. Sed nec ille praeter omnium conscientiam faciat aliquid; sic enim unanimitas erit et glorificatur deus per Christum in spiritu sancto*"<sup>10</sup>.

Cioè: bisogna che i vescovi di ciascuna nazione sappiano chi tra di loro sia il primo e lo considerino come il loro capo e non facciano nulla di importante senza il suo assenso; ciascuno non si occuperà che di ciò che riguarda la sua eparchia/diocesi e i territori che da essa dipendono; ma anch'egli non faccia nulla senza l'assenso di tutti; così la concordia regnerà e Dio sarà glorificato, per Cristo nello Spirito Santo<sup>11</sup>.

Questi due canoni sono le prime norme che traducono in termini giuridici i principî evangelici del primato di alcuni vescovi e della collegialità episcopale

#### **4 - Dalla pentarchia alla diarchia: primato romano e primato costantinopolitano. Il ruolo dei principî 'secondari'**

La chiesa di Roma ha giustificato, e giustifica, gli speciali poteri attribuiti al suo vescovo, anche al di là del dato normativo di cui al can. VI del concilio di Nicea I, dal fatto che in Roma abbia predicato l'apostolo Pietro, egli ne sia stato il primo vescovo, Roma è quindi una sede petrina, come Alessandria, dove ha predicato Marco, inviato da Pietro, e Antiochia, la prima sede episcopale di Pietro. Pietro ha fondato e diretto come vescovo la chiesa di Roma, lì ha subito il martirio, e i vescovi successori succedono nelle speciale prerogative attribuite dal Cristo a Pietro; il ruolo imperiale della città di Roma non incide sulle prerogative di Pietro e dei suoi successori<sup>12</sup>.

Con il concilio di Calcedonia, del 451, la Chiesa risulta divisa in cinque grandi circoscrizioni ultra-metropolitane, i cinque patriarcati<sup>13</sup>:

---

<sup>10</sup> *Regulae ecclesiasticae sanctorum apostolorum per Clementem prolatae*. Il testo è quello dell'edizione critica curata di P.P. JOANNOU in *Les canons des Synodes particuliers* (P. Commissione per la redazione del codice di diritto canonico orientale, *Fonti*, fascicolo IX, *Discipline générale antique*, t.1,2), Grottaferrata, 1962, p. 24.

<sup>11</sup> Per la traduzione cfr. D. SALACHAS, *Il diritto canonico*, cit., p. 73; P.P. JOANNOU, *Les canons*, cit., p. 24., traduce *paroecia* con *diocèse*. Sui *Canones Apostolorum*; cfr. anche D. CECCARELLI MOROLLI, *Alcune riflessioni intorno ad una importante collezione canonica delle origini: "Gli 85 Canoni degli Apostoli"*, in *Studi sull'Oriente Cristiano*, Roma 2002, p. 151 s. Anche nella traduzione da lui citata *paroecia* è eparchia.

<sup>12</sup> V. PARLATO, *L'ufficio*, cit., p. 49 e bibliografia ivi citata.

<sup>13</sup> Per una diversa valutazione della pentarchia cfr. anche F. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, *Riflessioni sulla collegialità episcopale nel sistema della pentarchia*, in



Roma, Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme (cui si aggiunge la chiesa di Cipro<sup>14</sup>). Tutto il territorio dell'Impero romano era compreso in quelle cinque grandi circoscrizioni<sup>15</sup>, in linea con il principio dell'adeguamento della gerarchia ecclesiastica alla divisione amministrativa dell'Impero.

Roma e Costantinopoli sono le due capitali dell'Impero, Alessandria e Antiochia sono le due città più importanti dell'Oriente, in Gerusalemme ha predicato e vi ha subito il martirio Gesù Cristo.

Il titolo di patriarca viene assunto dai cinque vescovi in quegli anni, senza un deliberazione *ad hoc*, ma come titolo corrispondente allo speciale ruolo ricoperto.

Quello che merita rilevare è che agli inizi quando si parla di chiesa di Roma, di chiesa di Costantinopoli, di chiesa di Alessandria, di chiesa di Antiochia, di chiesa di Gerusalemme non si intendeva riferirsi alle circoscrizioni territoriali sottoposte alle succitate chiese, ma alla chiesa particolare dove risiede il vescovo-patriarca, considerata chiesa madre. Nel IV e V secolo il patriarcato può essere considerato come 'comunione' di chiese locali o regionali raggruppate intorno a una chiesa-madre, unite dal *vinculum communionis* (unità di fede, di culto e di disciplina) tra loro e soggette alle speciali prerogative del patriarca.

Attraverso lo sviluppo della teoria della pentarchia si giungerà a un grado di astrazione che permetterà di individuare nella chiesa patriarcale non più la chiesa madre, dove risiede il vescovo-patriarca, bensì una unità organica composta di più chiese locali sotto l'autorità gerarchica di un prelado, il Patriarca; la conseguenza sarà che il fulcro della vita ecclesiale si sposterà dalle chiese locali e dalle chiese metropolitane al patriarcato<sup>16</sup>.

---

*Studi in onore di P. A. D'Avack*, vol. III, Giuffrè, Milano, 1977, p. 1043 s.

<sup>14</sup> La cui autocefalia venne giustificata dal fatto che quella chiesa fosse stata fondata dall'apostolo Barnaba, nel IV secolo Cfr. **A. PALMIERI**, *Chypre (Eglise de)* in *Dictionnaire de Théologie catholique*, II,2, Letouzey et Ané, Paris, 1923, col. 2424-2472.

<sup>15</sup> Cfr. Una riprova di ciò sta nel fatto che quando, nel 379, le diocesi civili di Macedonia e di Dacia che facevano parte della Prefettura dell'Ilirico e quindi dell'Impero d'Occidente, furono unite all'Impero d'Oriente; i papi per salvaguardare le loro speciali prerogative su vescovi di quelle regioni, conferiscono al vescovo di Tessalonica, una potestà vicaria **V. PARLATO**, *Il vicariato di Tessalonica (IV - VII sec.)*, in *Studi in memoria di Pietro Gismondi*, vol. II, 2, Giuffrè, Milano, 1991, pp. 98-112 e bibliografia ivi citata.

<sup>16</sup> In Oriente si sostenne che il potere supremo nella Chiesa spettasse ai cinque patriarchi. "Cette idée – scriveva **L. DUSCESNE**, *Autonomies ecclésiastiques, Eglises séparées*, vol. I, Paris, 1906, p. 167 – s'est perpétuée dans le droit byzantin; à Rome on l'acceptait dans le langage officiel, mais sans enthousiasme".



Il concilio di Costantinopoli, dell'869-870, (VIII ecumenico per la chiesa di Roma) segna l'apice della concezione confederale, pentarchica, della Chiesa; da tutto il contesto si deduce che il vescovo di Roma ha una giurisdizione sull'Occidente; nelle sessioni conciliari si proclama che Dio ha fondato la sua Chiesa sui cinque patriarchi e che se anche quattro di loro dovessero errare, uno di essi rimarrà sempre a custodire il gregge di Cristo<sup>17</sup>.

Questo concilio è, però, sconosciuto dagli ortodossi. Si sostiene che fu annullato da papa Giovanni VIII<sup>18</sup>; i canoni di questo concilio non si trovano in nessuna collezione canonica orientale e non può essere portato come documento a suffragio della pentarchia da parte ortodossa.

A sostegno della pentarchia gli ortodossi pongono invece il concilio di Santa Sofia dell'879-880, tenuto, anche questo, a Costantinopoli, un concilio che riabilita Fozio e disconosce il precedente sinodo; dai canoni si ricava il principio della pentarchia e l'affermazione della reciproca parità tra Roma e Costantinopoli in relazione alla potestà coercitiva.

## 5 - Dalla pentarchia al primato romano. Gli eventi storici

Si è sostenuto e si sostiene che l'ecclesiologia e la realtà ecclesiale del primo millennio fu modificata dalla volontà della chiesa di Roma di rafforzare il primato pontificio e di trasformare la comunione inter-ecclesiale in una istituzione gerarchica universale soggetta al Romano pontefice<sup>19</sup>. Questo processo di accentramento operato dalla chiesa romana, che fu sicuramente una delle cause della rottura permanente della comunione tra chiesa latina e chiese orientali, non è stato, però, solo un fenomeno dell'Occidente, ma come vedremo in seguito anche dell'Oriente.

Quanto all'Occidente il papato romano - di fronte alle invasioni barbariche, al Regno longobardo e poi franco in Italia, alla ricostituzione

---

<sup>17</sup> J.D. MANSI, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, Florentiae-Venetii-Parisiis-Lipsiae, 1759 s., XVI, coll. 140-141; V. PARLATO, *L'ufficio*, cit., p. 176.

<sup>18</sup> Lo stesso Papa in una epistola inviata all'Imperatore afferma: "*sanctam Constantinopoli synodum contra eundem sanctissimum Photium definimus omnino damnatam et abrogatam esse*" J.D. MANSI, *Sacrorum conciliorum*, cit., XVII, col. 490 e *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, Centro Editoriale Dehoniano, Bologna-Friburgi, 1962, p. 133.

<sup>19</sup> G. ALBERIGO, *Cardinalato e collegialità*, Vallecchi, Firenze, 1969, pp. 6 s. e 11 s.; F. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, *Riflessioni*, cit., p. 1043 s.; per un'analisi storica approfondita cfr. F. DVORNIK, *Byzance et la primauté romaine*, Du Cerf, Paris, 1964, pp. 45 s. e 59 s., e V. PARLATO, *La conferma pontificia ai decreti del Concilio di Calcedonia*, in *Studi in onore di P. A. D'Avack*, vol. III, Giuffrè, Milano, 1976, p. 499.





dell'Impero Romano d'Occidente (Francia, Germania, Italia centro-settentrionale) con Carlo Magno - ha necessità di porsi come potere alternativo e concorrente a quello imperiale; di qui l'utilizzo dei principî dello *ius publicum romanum*, del costituirsi come altro pilastro della *Res publica sub Deo*, accanto all'imperatore del Sacro Romano Impero, ridotto poi solo alla Germania e all'Italia centro-settentrionale.

La Chiesa non fu, più, soltanto una *societas fidelium*, la comunità dei fedeli, come l'aveva definita sant'Agostino, ma venne concepita come un *coetus* gerarchicamente costituito. Tutti i diritti della gerarchia furono attribuiti al papa di Roma, *episcopus universalis*, anche se non si giunge a far derivare da lui ogni potere episcopale, come avverrà in seguito.

Il Papa di Roma, per le cose spirituali, e l'Imperatore Romano-germanico, per le cose temporali, simboleggiavano la fondamentale unità della famiglia umana<sup>20</sup> e si ponevano, almeno *de iure*, là dove non lo erano *de facto*, come supremi reggitori dell'intera umanità; da loro due derivava ogni potere.

Come l'Imperatore è il *dominus mundi in temporalibus*, così il Papa di Roma è il *dominus totius Ecclesie, Occidentis et Orientis*; i patriarchi orientali sono soggetti alla sua potestà di vescovo metropolitano, con poteri ben superiori a quelli che la tradizionale normativa dei concili ecumenici e particolari del primo millennio attribuiva al vescovo metropolitano nei confronti dei suffraganei.

Il Romano pontefice è il successore di Pietro, l'apostolo, il solo apostolo, che ha ricevuto per sé e per i suoi successori nella sede romana, unica sede apostolica d'Occidente, gli speciali poteri dal Cristo per custodire l'intera Chiesa, egli è il *Vicarius Christi*, il *Vicarius Petri*, egli è posto tra Dio e gli uomini<sup>21</sup>.

La concezione della Chiesa romano-cattolica ha due punti fermi cui ha ancorato il proprio sistema giuridico: la filosofia aristotelica, su cui si fonda la teologia scolastica, e il diritto romano post-classico, su cui si

---

<sup>20</sup> Sulla *Respublica christiana* cfr. P. BELLINI, *Influenze del diritto canonico sul diritto pubblico europeo*, ora in P. BELLINI, *Saeculum christianum, Sui modi di presenza della Chiesa nella vicenda politica degli uomini*, Giappichelli, Torino, 1991, p. 57 s.

<sup>21</sup> Scrive P. BELLINI, *Saggi di storia dell'esperienza canonistica*, Torino, Giappichelli, 1991, p. 88: Quando i canonisti parlano del Papa "lo chiamano «dominus universalis totius mundi» oppure lo «denominano universalis monarca totius populi christiani et de iure totius mundi». Parlano (p. 101) di quella greca come chiesa "a nobis aliena"; l'imperatore romano d'Oriente è qualificato come *imperator inferior*, rispetto a quello *maximus* d'Occidente (p. 104), l'Ostiense scrive che ci fu la traslazione dell'impero da Costantinopoli ai Franchi, giacché i Bizantini non riconoscevano il primato romano (p. 103).



fonda lo *ius canonicum* classico; la Chiesa ortodossa si riferisce piuttosto, attraverso la mediazione dei Padri dei primi due secoli<sup>22</sup>, alla concezione filosofica di Platone, al misticismo, e vive nel sistema giuridico bizantino di cui si professa erede<sup>23</sup>.

## 6 - L'esercizio delle prerogative primaziale del vescovo di Roma in Occidente: limiti di modalità e di tempi. Le Decretali pseudo-isidoriane e il *Dictatus Papae*, i concili Vaticano I e Vaticano II, le codificazioni

Credo che una cosa sia da chiarire subito, quando noi oggi parliamo di speciali prerogative primaziale di alcuni vescovi rispetto ad altri vescovi e ad altre chiese, durante il primo millennio, non dobbiamo aver presente i caratteri tipici della giurisdizione ultra-metropolitana o metropolitana classica del diritto canonico occidentale.

Un'antica e tradizionale prerogativa dei patriarchi, ribadita da concili ecumenici e particolari, è quella di consacrare i vescovi metropolitani soggetti, controllandone così la nomina, e conferir loro la *communio ecclesiastica*, che poteva avvenire, per i vescovi più lontani dalla sede patriarcale, tramite lettere di comunione. Il vescovo di Roma consacrava di norma, come sopra detto, i vescovi dell'Italia centro meridionale e delle isole maggiori<sup>24</sup>, si limitava a riconoscere i vescovi di Arles in Gallia e di Tessalonica in Macedonia<sup>25</sup> e con lettere di comunione li nominava anche suoi vicari per quei territori.

L'affermazione del potere primaziale, ultra-metropolitano, in Occidente sarà realizzato per tappe; nel 445 l'imperatore d'Occidente emana un editto con il quale riconosce pienamente il primato

---

<sup>22</sup> Per una sintesi dell'influsso platonico sulla prima patristica vedi J. DANIELLOU, *Messaggio evangelico e cultura ellenistica*, il Mulino, Bologna, 1975.

<sup>23</sup> Di qui la critica allo studio della teologia, da parte cattolica, inteso come speculazione razionale sulle formule della fede al fine di spiegarne i contenuti, come anche le perplessità sul considerare la Chiesa come un *corpus*, un *ens iuridicum* di cui si diviene membri attraverso un atto di adesione alle proposizioni di fede, in una logica di razionalizzazione della teologia a tutto discapito del mistero dell'Incarnazione del Cristo; per cui non solo la Verità dimora in una persona, ma che questa Verità si era calata in una Persona; cfr. A. PORPORA, *Percorsi della teologia ortodossa contemporanea, L'ecclesiologia ecumenica di Ioannis Zizioulas*, in *Oriente Cristiano*, 2007, pp. 33-34.

<sup>24</sup> C. VOGEL, *Unité*, cit., p. 629.

<sup>25</sup> Cfr. V. PARLATO, *Il vicariato*, cit., p. 98-112, in cui il pontefice investe di poteri vicariati vescovi di Tessalonica e di Arles già nominati (p.100-101), cfr. anche C. VOGEL, *Unité*, cit., p. 630 e 632.



giurisdizionale del papa in Occidente con la seguente formula ‘nulla deve essere fatto contro o senza l’autorità della chiesa romana’. Sarà solo alla metà dell’VIII secolo che si imporrà a tutti i metropolitani dell’Occidente di ricevere il *pallium* da Roma, quale segno di soggezione alla sede romana<sup>26</sup>.

Roma esercita anche il suo ruolo ultra-metropolitano, sempre in Occidente, patrocinando e favorendo l’attività missionaria nei popoli del Nord Europa: Irlandesi e Anglosassoni<sup>27</sup> e in seguito, a cavallo tra il primo e secondo millennio, presso Magiari, Polacchi e alcuni Slavi. Nello stesso periodo si assiste alla creazione di nuovi regni che si vengono formando in Europa, al di fuori dell’Impero, continuando a rompere (dopo la Francia) così *de facto* l’unità del popolo di Dio<sup>28</sup>.

Tutto questo territorio viene considerato “l’Occidente”, il territorio patriarcale del vescovo di Roma, territorio caratterizzato da un riferimento alla tradizione rituale, giuridica, culturale e linguistica latina.

È alla fine del IX secolo, essendo papi Niccolò I e Giovanni VIII, che sono recepite, a Roma, le *Pseudo decretali isidoriane*<sup>29</sup>, che, senza creare un diritto nuovo, fanno risalire ai papi martiri dei primi secoli, il primato pontificio, facendo sì che si dovessero applicare a tutta la Chiesa, anche ai patriarcati orientali, le prerogative che regolavano i rapporti tra il vescovo di Roma, patriarca d’Occidente, e i suoi vescovi suffraganei<sup>30</sup>.

Intorno all’anno 1075, con *Dictatus Papae* Gregorio VII - proprio basandosi sulle citate *Pseudo decretali isidoriane* - realizza, in 27 proposizioni, la centralizzazione della Chiesa sotto il primato romano. Ne riporto qualcuna più significativa:

*La Chiesa romana è stata fondata unicamente da Dio.*

*Il Pontefice romano sia l’unico a essere di diritto chiamato universale.*

---

<sup>26</sup> G.A. COUSSA, *praelectionibus in librum secundum codicis iuris canonici, De personis, de clericis in specie*, Grottaferrata, Typis monasterii exarchici cryptoferratensis, 1953, p. 135; J. MEYENDORDOFF, *Lo scisma tra Roma e Costantinopoli*, Ed. Qiqajon, Magnano, 2005, pp. 28-29.

<sup>27</sup> C. FANTAPPIÈ, *Introduzione storica al diritto canonico*, il Mulino, Bologna, 1999, p. 71 s.

<sup>28</sup> C. FANTAPPIÈ, *Introduzione*, cit., p. 67 s.

<sup>29</sup> C. FANTAPPIÈ, *Introduzione*, cit., p. 211, ricorda come già van Espen avesse rilevato la falsità della raccolta. Nella concezione giuridica della Chiesa si perpetuava lo spirito giuridico romano, le false decretali rispondevano alla concezione allora dominante, ritenuta verità assoluta. Così scriveva A. DE STEFANO, *L’idea imperiale di Federico II*, Vallecchi, Firenze, 1927, p. 153.

<sup>30</sup> Y. CONGAR, *De la communio*, cit., in *L’épiscopat*, cit., p. 237; H. LEGRAND, *Il papa patriarca in occidente: attualità di un titolo in attuale*, in *Nicolaus, Rivista di Teologia ecumenico-patristica*, Bari, 1, 2007, pp. 19-42.



*Egli solo può deporre o reinsediare i vescovi.*

*Egli solo può usare le insegne imperiali.*

*Egli non può essere giudicato da nessuno.*

*Nessuno può condannare chi si è appellato alla Santa Sede.*

*Tutte le maiore causae di qualsiasi Chiesa debbono essere portate a lui.*

*Che la Chiesa Romana non ha mai errato; né, secondo la testimonianza delle Scritture, mai errerà per l'eternità.*

Una prima crisi del primato romano si ha con la contemporanea presenza nel 1414 di tre papi, uno a Roma (Gregorio XII), uno ad Avignone (Benedetto XIII) e un terzo a Pisa (Giovanni XXIII); il concilio di Costanza (1414-1418) convocato per risolvere la questione detterà norme che anteporranno il concilio al romano pontefice (teoria conciliare), norme poi disattese dai successivi papi.

La riforma protestante, se da un lato staccherà buona parte dell'Occidente dal cattolicesimo romano, dall'altro rinsalderà l'autorità e potestà papale con i decreti del concilio di Trento (metà del XVI sec.).

In ambito temporale nel XVIII e XIX secolo si realizza la concezione dello 'stato assoluto' unico detentore della sovranità su un determinato territorio e di un solo ordinamento giuridico primario, ogni altra regolamentazione trae giuridicità, positività da quello<sup>31</sup>.

I due antichi principî del diritto romano: "*Quod Principi placuit legis habeat vigorem*" e "*Princeps legibus est solutus*", su cui si basa la questa teoria, sono fatti propri anche dalla chiesa di Roma, il cui vescovo, *Vicarius Christi*, deve essere considerato come unico interprete dello *ius divinum*, e la sua volontà è creatrice di diritto<sup>32</sup>. Egli è superiore allo *ius humanae constitutionis* sì da poterlo mutare nell'interesse del *finis Ecclesie*, in relazione alle circostanze contingenti.

Il concilio Vaticano I segna l'apice della concezione del primato pontificio; va precisato comunque che quando si parla di *potestà ordinaria*, attribuita al papa di Roma, si indica che è una potestà che non è delegata, ma inerente alla carica (*adnexa officio*). Ciò significa che per esercitare il primato, compito specifico che è suo nella Chiesa, il papa non ha bisogno di un incarico che provenga da altre autorità.

Non si attribuisce al papa una giurisdizione cumulativa con i vescovi diocesani per ciò che concerne la loro diocesi: solo i vescovi sono gli ordinari, il papa non è l'ordinario di ogni diocesi. Per la fede cattolica,

<sup>31</sup> O. GIACCHI, *Lo stato laico*, Milano, Vita e Pensiero, 1978, p. 20.

<sup>32</sup> Anche H. LEGRAND, *Primato e collegialità per la comunione della Chiesa*, in *Il Regno, Attualità*, 12/14, p. 422.



definita nel Vaticano I, il potere primaziale del Papa di Roma non deriva da un incarico, ma è connesso al suo compito ed è *immediato* perché non ha bisogno di passare attraverso un intermediario per essere esercitato<sup>33</sup>.

Ancora circa il primato di giurisdizione pontificio nel *De vi et ratione primatus Romani Pontificis*, n. 3<sup>34</sup>, si precisa anche che i poteri pontifici sono quelli “previsti nell'uso perpetuo della Chiesa” uso tradotto dalle dichiarazioni dei concili ecumenici “soprattutto quelli dove l'Oriente si incontra con l'Occidente nell'unione della fede e della carità”.

## 7 - Le implicazioni giuridiche circa la potestà nella Chiesa cattolica

La dottrina teologica seguita dalla canonistica di curia e la codificazione pio-benedettina, facendo propri i principî del concilio tridentino (sessione XXIII, del 1562) e interpretando in modo ampio il dettato conciliare del Vaticano I (1870), hanno evidenziato solo due uffici ecclesiastici che traggono la loro istituzione dal diritto divino positivo, gli altri che hanno fondamento nel diritto umano<sup>35</sup>.

Sono di diritto divino: il primato pontificio di cui è investito il vescovo di Roma, con relativa *potestà ordinaria propria*, e l'episcopato, proprio di ogni altro vescovo a capo di una chiesa locale (diocesi), con relativa *potestà ordinaria propria*; ogni altro ufficio partecipa di una di queste potestà, potestà che potrà essere ordinaria, ma *vicaria*.

Per la chiesa cattolica il potere di reggere il popolo di Dio, sia con l'azione di governo che di magistero è attribuito dalla suprema autorità, il Romano pontefice, il quale con la *missio canonica* o con atti equivalenti conferisce questo potere; di qui la distinzione della potestà d'ordine che viene conferita con l'ordinazione episcopale, dalle potestà di giurisdizione e di magistero che vengono attribuite con la consacrazione episcopale, ma non possono essere esercitate, se non nella comunione gerarchica con il papa di Roma<sup>36</sup>.

---

<sup>33</sup> H. LEGRAND, *Primato*, cit., p. 421; W. DEWAN, «*Potestas vere episcopalis*» au premier concile du Vatican, in *l'Episcopat*, cit., p. 661 s.

<sup>34</sup> H. DENZINGER, *Enchiridion symbolorum, definitionum, et declarationum de rebus fidei et morum*, Herder, Barcinone, 1945, n 3059.

<sup>35</sup> Non viene riconosciuta di diritto divino alcuna potestà sopra-episcopale, come invece si sosteneva da alcuno portando come prova il passo della epistola di S. Paolo a Tito, *Tit.,1,5*; “Per questo ti ho lasciato a Creta perché regolassi ciò che rimane da fare e perché stabilissi presbiteri in ogni città, secondo le istruzioni che ti ho dato”.

<sup>36</sup> La Nota esplicativa previa alla Costituzione conciliare del Vaticano II *Lumen Gentium*, in calce alla Nota stessa, recita: 2) *Si diventa "membro del collegio" in virtù della consacrazione*



Il Codice pio benedettino del 1917 applica in pieno questo dato ecclesiale. Siamo dinanzi a un'ecclésiologia papa-centrica: ogni altra potestà esistente nella Chiesa dovrà essere ricondotta a una delle due sopra individuate. Così i prelati che hanno potestà di supervisione e controllo su altri vescovi (i titolari di potestà ultra-diocesana o extra-diocesana) parteciperanno della potestà papale, la loro è una e potestà partecipata, ordinaria vicaria *ad istar* propria, di quella pontificia; ugualmente tutti i pastori che collaborano con il proprio vescovo (parroci e vicari vari) partecipano della potestà episcopale, la loro è una e potestà partecipata, vicaria, di quella episcopale. Ugualmente tutti i superiori religiosi esenti partecipano della potestà papale, la loro è una e potestà partecipata, vicaria, di quella pontificia<sup>37</sup>.

Il principio era mitigato con riferimento alla potestà dei patriarchi orientali cui veniva riconosciuta una potestà ordinaria propria<sup>38</sup>, anche se non di diritto divino, ma per antica consuetudine riconosciuta già dal concilio dal citato can. VI di Nicea I<sup>39</sup>.

---

*episcopale e mediante la comunione gerarchica col capo del collegio e con le membra. [...] Nella consacrazione è data una "ontologica" partecipazione ai "sacri uffici", come indubbiamente consta dalla tradizione, anche liturgica. Volutamente è usata la parola "uffici" (munerum), e non "potestà" (potestatum), perché quest'ultima voce potrebbe essere intesa di potestà esercitabile di fatto (ad actum expedita). Ma perché si abbia tale potestà esercitabile di fatto, deve intervenire la "determinazione" canonica o "giuridica" (iuridica determinatio) da parte dell'autorità gerarchica. E questa determinazione della potestà può consistere nella concessione di un particolare ufficio o nell'assegnazione dei sudditi, ed è concessa secondo le norme approvate dalla suprema autorità. Una siffatta ulteriore norma è richiesta "dalla natura delle cose", trattandosi di uffici, che devono essere esercitati da "più soggetti", che per volontà di Cristo cooperano in modo gerarchico. È evidente che questa "comunione" è stata applicata nella vita della Chiesa secondo le circostanze dei tempi, prima di essere per così dire codificata "nel diritto". Perciò è detto espressamente che è richiesta la comunione "gerarchica" col capo della Chiesa e con le membra. "Comunione" è un concetto tenuto in grande onore nella Chiesa antica (ed anche oggi, specialmente in Oriente). Per essa non si intende un certo vago "sentimento", ma una "realtà organica", che richiede una forma giuridica e che è allo stesso tempo animata dalla carità. La commissione quindi, quasi d'unanime consenso, stabilì che si scrivesse: « nella comunione "gerarchica" ». E nel N.B. si legge: "Senza la comunione gerarchica l'ufficio sacramentale-ontologico, che si deve distinguere dall'aspetto canonico-giuridico, 'non può' essere esercitato.*

<sup>37</sup> G.A. COUSSA, *E praelectionibus*, cit., p. 11; S.M. RAGAZZINI, *La potestà nella Chiesa, Quadro storico-giuridico del diritto costituzionale canonico*, Desclée, Roma, 1963, pp. 41-60.

<sup>38</sup> *Ex officio et vi sedis*, cfr. G.A. COUSSA, *Epitome praelectionum de iure ecclesiastico orientali, I*, Typis monasterii exarchici cryptoferratensis, Grottarerrata, 1948 p. 224.

<sup>39</sup> Cfr. anche V. PARLATO, *Introduction aux travaux du congrès*, in *Kanon*, XIX, 2006, pp. XXIV-XXV. Lì si cita anche il can. II del Concilio Costantinopolitano I (a. 381) dove si ribadiscono gli speciali poteri del vescovo di Alessandria, e quelli diversi del vescovo di Antiochia.



Il Concilio Vaticano II è stato celebrato quando anche nella concezione laica si è temperato il principio della sovranità dello Stato e della configurazione di ogni potere locale come espressione e delega di quello centrale. Dalla sovranità del principe siamo passati a una sovranità diffusa, dal concetto che il potere deriva dall'autorità suprema si è riconosciuto che ogni potere proviene dai cittadini, non più sudditi.

Il dato temporale ha inciso, anche in questo caso, sull'organizzazione ecclesiastica e ha sminuito le conseguenze dell'ecclesiologia papa-centrica sviluppando la collegialità episcopale; il § 25 della *Lumen Gentium* precisa che "I vescovi reggono le Chiese particolari [...] come vicari e legati di Cristo"; il nuovo codice non fa più riferimento a una potestà vicaria del papa per i prelati titolari di potestà ultra-diocesana o extra-diocesana.

Il Codice dei canoni delle chiese orientali (del 1990) mantiene il principio dianzi ricordato, il can. 55 recita: "Secondo l'antichissima tradizione della Chiesa riconosciuta già dai primi Concili Ecumenici, nella Chiesa vige l'istituzione patriarcale"; e il can. 78 precisa: "La potestà che compete al Patriarca, a norma dei canoni e delle legittime consuetudini, sui vescovi e su tutti i fedeli cristiani della Chiesa a cui presiede è ordinaria e propria"<sup>40</sup>.

Inalterato rimane, comunque, il potere pontificio in merito alla convocazione presidenza e approvazione degli atti di un Concilio ecumenico. Il can. 338, §1 c.i.c. recita: "Spetta unicamente al Romano Pontefice convocare il Concilio Ecumenico, presiedendolo personalmente o mediante altri, come pure trasferire il Concilio stesso, sospenderlo o scioglierlo e approvarne i decreti". Al §2 si legge: "Spetta al Romano Pontefice determinare le questioni da trattare nel Concilio e stabilire l'ordinamento da osservare in esso; i Padri del Concilio, alle questioni proposte dal Romano Pontefice, possono aggiungerne altre, che devono essere approvate dallo stesso Romano Pontefice". Il ruolo del papa è ulteriormente precisato al can. 341, § 1 c.i.c. "Non hanno forza obbligatorie se non quei decreti del Concilio Ecumenico che, insieme con i Padri del Concilio, siano stati approvati dal Romano Pontefice, da lui confermati e per suo comando promulgati".

Caduta di diritto e di fatto la concezione della *Res publica sub Deo* il papato di Roma è riuscito a mantenere e a farsi riconoscere una sovranità, una soggettività internazionale, indipendente dal dominio temporale dello

---

<sup>40</sup> G. MORI, D. SALACHAS, *Ordinamenti giuridici delle chiese cattoliche orientali*, il Mulino, Bologna, 2000, p. 72.



Stato Pontificio e dello Stato Città del Vaticano; ha mantenuto il diritto di legazione attivo e passivo con moltissimi Stati; attraverso concordati o accordi internazionali si è fatto portatore degli interessi e diritti della Chiesa cattolica e dei fedeli cattolici in singoli Stati, nonché tutore di diritti fondamentali dell'uomo in linea con i principî del diritto divino naturale<sup>41</sup>.

### **8 - Dalla pentarchia al primato costantinopolitano. Il concilio di S. Sofia (879-880). Il Patriarca ecumenico da *protos* della chiesa dell'*oikoumene* bizantina a etnarca dei cristiani nell'Impero ottomano, filetismo e autocefalie di chiese**

Quanto all'Oriente il primato del vescovo di Costantinopoli, legato al ruolo civile della città di cui è il vescovo, è – come ho detto - in linea con il principio dell'adeguamento della gerarchia ecclesiastica alla divisione amministrativa dell'Impero<sup>42</sup> e si discosta da quello utilizzato da Roma per giustificare il suo primato. I bizantini ritengono, al contrario, che gli apostoli avessero predicato e fondato chiese locali, nominando i primi vescovi imponendo loro le mani, ma che non siano stati, essi stessi, vescovi; moltissime chiese locali in Oriente erano state fondate dagli apostoli, predicatori itineranti, Andrea istituì molte chiese in Tracia, tra cui quella di Bisanzio, dove costituì vescovo Stachis, nel 38<sup>43</sup>.

Come ho notato prima, il primato pontificio è tema di attualità anche per gli ortodossi, perché essi stessi sentono il problema dell'unità della Chiesa di Cristo e di conseguenza il ruolo del vescovo di Roma.

Ricordo il citato passo del Vangelo di Matteo si legge (*Mt.*, 16,16-19),

*«E io [Gesù] ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».*

L'esegesi greco-ortodossa sul punto è leggermente diversa da quella cattolica e fa leva non su Pietro che indica Gesù come Figlio di Dio, ma nella verità che Pietro ha proclamato, su questa verità di fede il Cristo fonda la sua Chiesa e le attribuisce i poteri che nel passo sopra citato sono

---

<sup>41</sup> Vedi da ultimo **V. PARLATO**, *Per un'interpretazione critica del can. 747, § 2 c.i.c.*, in *Studi Urbinati di scienze giuridiche, politiche ed economiche*, n. 65,4 (2015), pp. 581 s. e 588.

<sup>42</sup> **J. MEYENDOROFF**, *Lo scisma*, cit., p. 18 s.

<sup>43</sup> Stachis è ricordato da S. Paolo nell' *Epistola ai Romani*, 16,9.





attribuiti a Pietro, ma subito dopo (Mt., 18,21) dove si legge: «*In verità vi dico [riferito ai discepoli]: tutto quello che legherete sopra terra sarà legato anche in cielo e tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo*» i poteri sono attribuiti a tutti gli apostoli e a tutti i successori di ogni apostolo<sup>44</sup>, quindi a ogni vescovo; e si aggiunge da qualcuno (Afanassief<sup>45</sup> e Zizioulas<sup>46</sup>) che non è, semmai il successore di Pietro in Roma che gode una supremazia sugli altri vescovi, ma la Chiesa di Roma che gode di un primato su tutte le altre chiese<sup>47</sup>. Sant'Ignazio di Antiochia scrive intorno al 110 che la Chiesa di Roma presiede alla carità, presiede l'*agape*; *agape* può essere inteso come ceto universale della comunità, della chiesa; da altri si è voluto vedere un'espressione metaforica<sup>48</sup>: la chiesa di Roma può essere paragonata al vescovo di Roma presiede alle cene della carità degli antichi cristiani, altri vi ravvisano una presidenza della fratellanza

---

<sup>44</sup> Il riferimento scritturistico è a Matteo 18,18, dove si legge: "*In verità vi dico [riferito ai discepoli]: tutto quello che legherete sopra terra sarà legato anche in cielo e tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo*". La Chiesa fin dai primi tempi ha ritenuto che questo potere appartenesse ai vescovi come i rappresentanti delle chiese locali.

<sup>45</sup> N. AFANASSIEF, *La chiesa che presiede nell'amore*, in *Il primato di Pietro nel pensiero cristiano contemporaneo*, a cura di O. Cullman, Bologna, il Mulino, 1965, pp. 552-553, rileva che: "Nel quadro dell'ecclesiologia eucaristica non esiste un potere di un unico vescovo, perché non esiste un potere basato sul diritto: questo non significa però che l'ecclesiologia eucaristica non accetti l'idea di una direzione unica nella Chiesa; anzi questa idea è conseguente nella dottrina stessa dell'ecclesiologia eucaristica. Per questa dottrina una delle chiese ha la priorità, che si manifesta nella sua maggiore autorità di testimonianza su ciò che avviene nelle altre chiese [...]. Il concetto di primato è infatti il medesimo di quello di priorità, ma viene inteso nel suo aspetto giuridico; si spiega così perché, nel quadro dell'ecclesiologia universale il primato spetta a uno dei vescovi, che sta a capo della Chiesa universale, mentre nel quadro della ecclesiologia eucaristica la priorità appartiene a una delle chiese locali, e solo attraverso questa al suo vescovo".

<sup>46</sup> Su questa linea si è posto successivamente anche Zizioulas, cfr. A. PORPORA, *Percorsi della teologia ortodossa contemporanea, L'ecclesiologia ecumenica di Ioannis Zizioulas*, in *Oriente Cristiano*, 2007, p. 121 ss. Da ultimo sul tema J. SYTY, *Il primato nell'ecclesiologia ortodossa attuale. Il contributo dell'ecclesiologia eucaristica di Nicola Afanassieff e John Zizioulas*, Antonianum, Roma, 2002.

<sup>47</sup> Tra alcuni ortodossi è stata accolta con rammarico la soppressione della qualifica del Pontefice come patriarca dell'Occidente; questo titolo viene associato alla dottrina della collaborazione tra patriarchi d'uguale dignità, alla pentarchia; F. RJABYCH, *Papa Benedetto XVI e il dialogo*, cit., p. 7, e V. PARLATO, *Il vescovo di Roma, patriarca d'occidente, Alcune riflessioni*, in *Studi in onore di Giovanni Barberini*, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 400-418, ora inserito del volume di V. PARLATO, *Cattolicesimo e ortodossia alla prova. Interpretazioni dottrinali e strutture ecclesiali a confronto nella realtà sociale odierna*. Saggi, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010, p. 85 ss.

<sup>48</sup> G. D'ERCOLE, *Communio - collegialità - primato e sollicitudo omnium ecclesiarum dai Vangeli a Costantino*, P. U. L., Roma, 1964, p. 397.



d'amore; più valida l'interpretazione di *agape* come *communio* (*ecclesiarum*)<sup>49</sup>.

Va detto, quindi, che la preminenza di Pietro non esclude però la responsabilità collegiale degli apostoli, né l'azione missionaria, tutta speciale, di San Paolo.

Il presule bizantino ha il titolo di Arcivescovo di Costantinopoli, Nuova Roma, e Patriarca ecumenico, già il titolo stesso indica due *munera* distinti.

Il primo lo qualifica come arcivescovo metropolitano di Costantinopoli, a capo degli antichi esarcati della Tracia, del Ponto e dell'Asia corrispondenti altrettante province romane del tempo. Il can. III del concilio di Costantinopoli I, del 381, aveva attribuito al vescovo di Costantinopoli un primato d'onore, "*Verum tamen Constantinopolitanus Episcopus habeat honoris primatum post Romanum Episcopum: propterea quod urbs ipsa sit iunior Roma*". Questo primato d'onore non gli derivava dall'essere una sede fondata da un Apostolo, Andrea, il primo chiamato, fratello di Pietro<sup>50</sup>, ma dall'essere la seconda Roma, la nuova sede dell'Imperatore, dotata di un Senato, di un Prefetto urbano e di privilegi finanziari, una città di cui gli abitanti sono giunti, in parte, dall'antica Roma, da ciò il vescovo di questa città deve avere il primato almeno d'onore sulle altre chiese, dopo quello di Roma<sup>51</sup>. Tale primato non

---

<sup>49</sup> L. HERTLING, *Communio, Chiesa e papato nell'antichità cristiana*, L. Gregoriana, Roma, 1961, p. 43; G. FALBO, *Il primato della Chiesa di Roma alla luce dei primi quattro secoli*, Coletti, Roma, 1989, pp. 119-122, scrive: "La Chiesa di Roma presiede all'agape" (Rom I, 1) scrive Ignazio di Antiochia. Ignazio, vescovo ad Antiochia viene deportato a Roma, intorno all'anno 110 sotto l'imperatore Traiano per divenire vittima dei giochi con le belve feroci. Un' epistola – quella nella quale compare la nostra espressione – è indirizzata ai cristiani di Roma, chiamandola la "Chiesa che presiede all'agape". Nonostante incertezze sul significato preciso dell'espressione – agape come "culto eucaristico", "celebrazione eucaristica" oppure come equivalente a "Chiesa tutta" in quanto tale, a "comunione delle Chiese" – è evidente che un vescovo proveniente da una lontana Chiesa dell'Oriente già riconosce, agli inizi del II secolo, un primato alla Chiesa di Roma. L'autore, pur sottolineando le diverse sfumature che i diversi studiosi colgono dell'espressione "presiedere nella carità", mostra come essa non possa essere intesa riduttivamente come semplice esemplarità morale a motivo di una maggiore carità, ma vada intesa come vero riconoscimento di una autorità e di una dignità che già viene affermata, immediatamente a ridosso del periodo apostolico".

<sup>50</sup> Andrea, secondo il vangelo di S. Giovanni, non solo è stato chiamato prima di Pietro ma è lui che conduce Simon Pietro al Signore; cfr. J. MEYENDORDOFF, *Lo scisma*, cit., p. 37; E. MORINI, *Gli ortodossi, L'Oriente dell'Occidente*, il Mulino, Bologna, 2002, p.48.

<sup>51</sup> J. MEYENDORDOFF, *Lo scisma*, cit., pp. 16 s. e 23; V. MONACHINO, *Anno 381: il canone 3° del Concilio Costantinopolitano I*, in *Roma, Costantinopoli, Mosca*, SEL, Napoli, 1983, pp. 253-259; D. STIERNON, *La "Nouvelle Rome" et la Siège apostolique*, in *Roma*, cit., pp.



intaccava in un primo tempo i poteri esarcali del vescovo esarca di Eraclea<sup>52</sup>, che poi passarono al vescovo della capitale imperiale<sup>53</sup>.

I canoni XXVIII del concilio di Calcedonia, del 451, e XXXVI del concilio Trullano, del 692, attribuiscono al vescovo di Costantinopoli i poteri ultra-metropolitani sui tre esarcati di Tracia, Asia e Ponto e sono alla base del secondo *munus*, quello di patriarca ecumenico.

Così anche in Oriente, sullo scorcio del primo millennio, assistiamo ad atti sinodali e tesi dottrinali volti a preporre la sede costantinopolitana a ogni altra, anche patriarcale, e a realizzare una limitazione delle autonomie locali e delle prerogative patriarcali, sia pure in forme meno istituzionalizzate, meno accentratrici, ma comunque idonee a determinare un primato del patriarca bizantino su tutto l'Oriente cristiano.

Il concilio di Costantinopoli dell'879-880, chiamato anche di Santa Sofia, segna, a mio avviso, una tappa di questo processo.

A prima vista la norma si presenta come un patto tra Roma e Costantinopoli con il quale le due chiese si impegnano a considerare soggetti a pene canoniche coloro che i rispettivi patriarchi puniscono; dall'esame più approfondito del canone si nota che la norma precisa quali siano i soggetti puniti dal Papa che saranno considerati come tali anche da Fozio: quelli che siano originari d'Italia, in pratica del patriarcato d'Occidente, anche se risiedono fuori di esso, in territori sottoposti ai patriarchati orientali.

Se la Chiesa di Roma ha usato le categorie dello *ius publicum romanum* per contrapporsi all'ingerenza dell'Imperatore romano-germanico e rivendicare il suo ruolo nella *Res publica sub Deo*; l'ecclesiologia ortodossa, al contrario, respinge l'uso di categorie giuridiche per esprimere la realtà ecclesiale. La Chiesa è una *comunione* di vita e di amore che riflette il rapporto esistente tra le Persone della Santissima Trinità, pertanto essa non può essere descritta come una società temporale, definita per il rapporto esistente tra autorità e soggetti, ma come manifestazione di una realtà spirituale.

---

261-266; F. DVORNIK, *Byzance*, cit., p. 53, che riporta la tesi del patriarcato bizantino (VI secolo), secondo cui anche Costantinopoli è una sede petrina, in quanto la sua popolazione è parte di quella dell'antica Roma e quindi della chiesa di Roma, fondata da Pietro.

<sup>52</sup> Sono esarchi i vescovi di Cesarea di Cappadocia per l'Asia Proconsolare, di Efeso per il Ponto, di Eraclea per la Tracia. Rinvio all'ampia trattazione del tema a V. PARLATO, *L'ufficio*, cit., p. 15 s.

<sup>53</sup> V. PARLATO, *L'ufficio*, cit., pp. 16 e 21; V. MONACHINO, *Anno 381*, cit., p. 255; D. STIERNON, *La "Nouvelle Rome"*, cit., p. 262; F. DVORNIK, *Byzance*, cit., pp. 39 e 46.



La Chiesa bizantina è la Chiesa dell'*oikoumene* bizantino, l'arcivescovo di Costantinopoli, agli inizi del VII secolo, assume il titolo di patriarca ecumenico per sottolineare la *sollicitudo* di quella cattedra nella parte orientale dell'Impero<sup>54</sup>, di cui facevano parte altre quattro organizzazioni autocefale (i patriarcati di Alessandria, di Antiochia e di Gerusalemme, cui si aggiungeva l'arcivescovato di Cipro).

Il titolo di 'patriarca ecumenico' non era prerogativa del vescovo di Costantinopoli, ma dei cinque vescovi-primati che costituiscono la pentarchia cui è affidato il supremo governo della Chiesa del Cristo<sup>55</sup>. Essi sono i 'patriarchi dell'*oikoumene*', cioè di tutto il mondo abitato. Oggi il titolo è rimasto solo all'arcivescovo di Costantinopoli (i papi di Roma non hanno voluto usare un titolo che li uguagliava agli altri<sup>56</sup>) i patriarchi di Alessandria, Antiochia e Gerusalemme, hanno riconosciuto la primazia di Costantinopoli su tutte le altre chiese orientali e hanno lasciato solo ai titolari di quella sede la qualifica di 'patriarca ecumenico' che sancisce, con un nome specifico, un ruolo formalmente primaziale su tutto l'Oriente<sup>57</sup>.

Con la caduta di Costantinopoli nel 1453 si apre una fase nuova per il patriarcato ecumenico; secondo *l'Islam* gli infedeli non sono tenuti al diritto islamico, e in specie i sudditi cristiani dell'impero ottomano godranno di statuti personali e continueranno a usare il loro diritto, diritto bizantino, nei rapporti di diritto privato e familiare; il patriarca bizantino viene considerato l'etnarca e capo dei cristiani e svolgerà così un ruolo anche civile.

All'inizio dell'età moderna la chiesa bizantina, poi, si considera, ed è considerata, continuatrice di quell'Impero in quanto, come autorità religiosa e civile, 'governava' i sudditi cristiani, titolari di un proprio

---

<sup>54</sup> In tal senso **D. T. STROTMANN**, *L'évêque dans la tradition orientale*, in *L'épiscopat*, cit., pp. 314-315.

<sup>55</sup> Il concilio di Costantinopoli, dell'869-870, disconosciuto come ho detto sopra dagli ortodossi, ma VIII ecumenico per la Chiesa di Roma, segna l'apice della concezione confederale, pentarchica, della Chiesa; da tutto il contesto si deduce che Dio ha fondato la sua Chiesa sui cinque patriarchi e che se anche quattro di loro dovessero errare, uno di essi rimarrà sempre a custodire il gregge di Cristo; **J.D. MANSI**, *Conciliorum*, cit., XVI, coll. 140-141; **J. MEYENDORDOFF**, *Lo scisma*, cit., p. 31; **F. DVORNIK**, *Byzance*, cit., p. 91; **V. PARLATO**, *L'ufficio*, cit., p. 176.

<sup>56</sup> **E. MORINI**, *Gli ortodossi*, cit., p. 49. In senso parzialmente diverso **J. MEYENDORDOFF**, *Lo scisma*, cit., p. 28 s.

<sup>57</sup> **J. MEYENDORDOFF**, *Lo scisma*, cit., p. 32; **F. DVORNIK**, *Byzance*, cit., p. 70 s.; **V. PARLATO**, *La politica di accentramento effettuata dal patriarcato di Costantinopoli e conseguente lesione di autonomia degli altri patriarcati orientali nel IX secolo*, in *Kanon, Jahrbuch der Gesellschaft fuer das recht der ostkirchen*, V, 2, Wien, 1981, ora anche in **V. PARLATO**, *Le Chiese d'Oriente tra storia e diritto*, Saggi, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 11-20.



statuto personale<sup>58</sup>, nell'impero Ottomano<sup>59</sup>. Così per l'ortodossia greca la dignità imperiale bizantina è stata surrogata dalla Chiesa e, per questo, essa ha assunto l'aquila bicipite come suo simbolo araldico.

Un primo limite alla giurisdizione del patriarca bizantino deriva dalla concessione dell'autocefalia alla Chiesa russa nel 1448; i vescovi russi, anche su pressione dello Zar, dopo aver rifiutato l'Unione con Roma, proclamata nel Concilio di Firenze, elessero Giona/Ionas come metropolita di Kiev, residente a Mosca, senza chiedere autorizzazione o conferma a Costantinopoli. Comincia da quell'anno l'autocefalia *de facto* della Chiesa russa, confermata poi nel sinodo di Mosca del 1459, accettata, poi, a Costantinopoli, anche come patriarcato nel 1589<sup>60</sup>.

La gerarchia ortodossa tenne vivo l'elemento nazionale e animò e protestò il movimento di insurrezione contro i Turchi partecipando alla lotta per l'indipendenza nazionale, specialmente in Grecia<sup>61</sup>. Questa identificazione tra elemento nazionale e Chiesa ortodossa ha fatto sì che si sia creata, fin dagli inizi del nuovo stato indipendente, una reciproca interferenza tra autorità civile e autorità religiosa con protezione e controllo della prima sulla seconda.

Il desiderio per ogni nazione, che riusciva a liberarsi dal giogo ottomano, di costituire una propria chiesa nazionale, libera da interferenze esterne, è stato il motivo ispiratore e conduttore della creazione delle chiese autocefale, un desiderio che trova, come ho rimarcato, un fondamento dell'ecclesiologia ortodossa che vede le chiese legate ai propri Stati-nazione e che considera l'importanza della sede episcopale religiosa connessa all'importanza civile della città; ogni chiesa è l'espressione della tradizione cultura religiosità di ogni etnia e quindi di ogni stato nazionale

---

<sup>58</sup> Ai cittadini e ai popoli che non hanno abbracciato la fede dei conquistatori, l'*Islam*, è stato consentito sopravvivere, in una situazione giuridica specifica, sotto un' autorità religiosa cristiana, che, come quella islamica, esercitasse un potere religioso e civile. Il patriarca di Costantinopoli è così a capo del *millet* cristiano ortodosso. Cfr. **E. MORINI**, *Gli ortodossi*, cit., p. 109.

<sup>59</sup> Sulla funzione storica della gerarchia cristiana nei territori dell'Impero Ottomano, connessa con l'attribuzione di funzioni giurisdizionali in materia di diritto di famiglia, di cui, ancor oggi esistono poteri residui, cfr. **V. PARLATO**, *Le chiese d'oriente*, cit., p. 152.

<sup>60</sup> Geremia II, patriarca ecumenico, su pressione dello Czar Feodor e di suo cognato e reggente Boris Gudunov, concesse al metropolita di Mosca, Giobbe, nel 1589, il titolo di patriarca di Mosca e di tutta la Russia; su queste vicende della Chiesa russa cfr. *Oriente cattolico, Cenni storici e statistiche*, Città del Vaticano, 1962, p. 290 s., e più recente **A. CARPIFAVE**, *Alessio II patriarca di Mosca e di tutte le Russie*, Mondadori, Milano, 2003, p. 97.

<sup>61</sup> **G. VLACHOS**, *Stato*, cit. 1982, p. 88 s.; **V. PARLATO**, *Le Chiese d'Oriente*, cit., p.139 s.



indipendente; questa tesi (*filetismo*) in linea di principio è stata respinta da Costantinopoli già nel lontano 1872, con implicito riferimento alla rivendicata autocefalia della Chiesa bulgara, ma di fatto, poi, fu accettata anche da Costantinopoli<sup>62</sup>.

Così abbiamo la Chiesa serba, autonoma nel 1831, auto-proclamatasi autocefala nel 1879, fu riconosciuta da Costantinopoli nel 1920, anche come patriarcato. Similmente la Chiesa romena, auto-proclamatasi autocefala nel 1865, fu riconosciuta come tale dal patriarcato ecumenico nel 1885, e poi come patriarcato nel 1925<sup>63</sup>; la Chiesa bulgara, autocefala per atto del Sultano nel 1870, fu riconosciuta da Costantinopoli nel 1945, patriarcato, per decisione unilaterale nel 1955, sarà riconosciuto dal Patriarca ecumenico solo nel 1971<sup>64</sup>; la Chiesa greca, auto-proclamatasi autocefala nel 1832, fu riconosciuta tale dal patriarca ecumenico nel 1850<sup>65</sup>; la Chiesa albanese, auto-proclamatasi autocefala nel 1922, fu riconosciuta da Costantinopoli nel 1937; la Chiesa dei Territori Cechi e Slovacchi, già parte della chiesa serba, divenne dopo il secondo conflitto mondiale, un esarcato del patriarcato moscovita, la sua autocefalia, concessa dal patriarca di Mosca nel 1951, fu riconosciuta dal patriarcato ecumenico solo nel 1998.

Al termine delle guerre balcaniche e del primo conflitto mondiale con conseguente frantumazione dell'Impero Ottomano e nascita della Repubblica Turca, laica, il patriarcato si vide ridotto, in modo esponenziale, il numero dei fedeli, sia per l'appartenenza di essi alle nuove chiese autocefale, sia per lo scambio di popolazioni (greci in Grecia e turchi in Turchia). In vero estese la sua autorità su altri fedeli, quelli della diaspora anticomunista russa in Occidente, specie in Francia, e quelli della Finlandia ed Estonia, i cui Paesi, conquistata l'indipendenza dalla Russia sovietica, si misero sotto la sua protezione, sì che si crearono le chiese autonome di Finlandia e di Estonia nell'ambito della giurisdizione patriarcale stessa<sup>66</sup>.

La giustificazione giuridica di questo fu basata sull'interpretazione estensiva del canone XXVIII del Concilio di Calcedonia<sup>67</sup>. Lì invero si

---

<sup>62</sup> E. MORINI, *Gli ortodossi*, cit., p. 42.

<sup>63</sup> Cfr. V. PARLATO, *Le Chiese d'Oriente*, cit., p. 65 s.; E.P. TĂVALĂ, *Kirche un Staat in Rumänien*, Lucian Blaga University Press, Sibiu, 2012.

<sup>64</sup> E. MORINI, *Gli ortodossi*, cit., p. 57.

<sup>65</sup> Dopo la liberazione del Paese dal dominio Turco i vescovi greci non volevano più dipendere da un primate, il patriarca di Costantinopoli, inquadrato nel sistema di governo dell'Impero Ottomano.

<sup>66</sup> E. MORINI, *Gli ortodossi*, cit., pp. 37-56.

<sup>67</sup> La giurisdizione del patriarca ecumenico oltre i confini dell'antico patriarcato,



affermava, sulla base di una regola generale, che spettava al vescovo primate di ogni diocesi civile ordinare, e quindi controllare la nomina, i vescovi dei territori barbari, al di fuori dell'Impero, vicini alla Tracia, al Ponto e all'Asia<sup>68</sup>. In forza di ciò Costantinopoli rivendicava e rivendica ed esercitava, e in parte esercita, una giurisdizione su fedeli e territori esterni a quelli su cui si esercitava la giurisdizione delle singole chiese autocefale nazionali, anche perché tutte queste avevano ricevuto nei secoli precedenti il Tomo di autocefalia proprio dal Patriarcato ecumenico, il quale aveva distaccato popoli e territori dalla sua giurisdizione territoriale precedente, come ho appena detto.

L'avvento dei regimi comunisti nell'Europa orientale ha spinto molti fedeli ortodossi a trasferirsi ovunque; il Patriarcato ecumenico ha provveduto alla loro assistenza spirituale creando gerarchie in molti Stati dell'Occidente, nelle Americhe, in Asia orientale e in Oceania.

Bartolomeo I, nel discorso di intronizzazione nel 1991 ha ricordato che:

"I cristiani ortodossi dei quattro continenti, Africa compresa, che non ricadono nella giurisdizione delle chiese autocefale, sono sotto la diretta giurisdizione del patriarcato ecumenico [...] le chiese ortodosse d'Europa, America e del resto dell'Asia e dell'Australia, che non sono sotto la giurisdizione delle [...] chiese autocefale, sono governate dal patriarcato ecumenico"<sup>69</sup>.

Dopo la caduta dei regimi comunisti nei Paesi in cui operavano quelle singole chiese autocefale si è avuta una maggiore credibilità delle gerarchie ortodosse degli Stati, non più condizionate da governi sostanzialmente avversi; ciò da un lato ha spinto i fedeli di quelle chiese dimoranti in Occidente a considerarsi membri delle loro chiese nazionali e

---

limitato alle tre diocesi civili di Tracia, Ponto e Asia, è esercitata in base al can. XXVIII del concilio di Calcedonia e al can. XXXVI del concilio Trullano. Il processo di accentramento operato da Costantinopoli, già dal IX secolo, causato dalla tragica situazione in cui versavano gli altri patriarcati orientali dilaniati da scismi e soggetti alla dominazione araba, ha legittimato l'interpretazione estensiva dei poteri del Patriarca Ecumenico nei territori posti al di fuori dell'Impero bizantino, sia in Oriente che in Occidente, e vista la definitiva rottura della comunione ecclesiastica con la sede di Roma, il diritto-dovere per Costantinopoli di provvedere alla cura spirituale di quanti, seguaci dell'*ortodossia*, abitassero in Occidente. Cfr. **V. PARLATO**, *Le Chiese d'Oriente*, cit., p. 83.

<sup>68</sup> L'Arcidiocesi delle Parrocchie Ortodosse di Tradizione Russa in Europa Occidentale (con sede a Parigi), esarcato del Patriarcato Ecumenico, è uno degli esempi; così anche parrocchie romene, estoni, e altre si mettevano sotto la tutela della sede Costantinopolitana.

<sup>69</sup> **BARTHOLOMEOS I**, *Incontro al mistero*, Ed. Qiqajon, Magnano, 2013, p. 305.



dall'altro quelle stesse chiese hanno potenziato, se non istituito *ex novo*, un'azione pastorale nei confronti di quei loro fedeli con l'invio di gerarchie proprie.

Tutto ciò, anche per la contestazione dottrinale<sup>70</sup> del primato costantinopolitano in Occidente, ha ristretto l'attività della gerarchia del patriarcato ecumenico nella diaspora a fedeli greci o di chiese che non hanno istituito la loro gerarchia nei singoli Stati.

## 9 - Prerogative e interventi del Patriarca ecumenico, oggi.

Il Patriarcato ecumenico, oggi, è considerato come la più alta autorità spirituale dell'Ortodossia<sup>71</sup>. Il Tomo del Patriarca ecumenico Geremia II che nel 1589 elevava la Chiesa ortodossa Russa a Patriarcato recita: "Il patriarca di Mosca, al pari degli altri patriarchi, ha come capo e principio la sede apostolica di Costantinopoli". Nella sua veste di *primus inter pares* tratta con gli altri vescovi capi di chiese locali su questioni di fede, di morale cristiana; convoca incontri pan-ortodossi a tutti i livelli<sup>72</sup> e si qualifica come istituzione a carattere sovra-nazionale e sovra-regionale<sup>73</sup>.

In caso di mancanza di tribunali d'appello nelle chiese autocefale si ricorre al tribunale patriarcale ai sensi dei canoni IX e XVII del Concilio di Calcedonia<sup>74</sup>.

---

<sup>70</sup> Vedi da ultimo **G. GRIGORIȚĂ**, *L'Orhtodoxie entre autonomie et synodalité, Les prescriptions des saints canons et les réalités ecclésiales actuelles*, inserito nel volume di **V. PARLATO**, *Cattolicesimo e ortodossia alla prova. Interpretazioni dottrinali e strutture ecclesiali a confronto nella realtà sociale odierna. Saggi*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010, pp. 109-163.

<sup>71</sup> Il Tomo del Patriarca ecumenico Geremia II che nel 1589 elevava la Chiesa ortodossa Russa a Patriarcato recita: "Il patriarca di Mosca, al pari degli altri patriarchi, ha come capo e principio la sede apostolica di Costantinopoli" **A. CARPIFAVE**, *Alessio II patriarca di Mosca*, cit., p. 24. Cfr. anche **V. PARLATO**, *La politica*, cit., in *Kanon*, cit., p. 83 s.

<sup>72</sup> Il primato di Costantinopoli, non nel senso del potere, ma nel senso di iniziativa e dell'armonia **F. RJABYCH**, *Papa Benedetto XVI e il dialogo della chiesa cattolica romana con le chiese ortodosse*, in *O Odigos, Rivista del Centro ecumenico "P. Salvatore Manna"*, Bari, 1/2012, p. 6.

<sup>73</sup> **BARTHOLOMEOS I**, *Incontro*, cit., p. 305.

<sup>74</sup> Cfr. ad esempio quanto avveniva nella chiesa autocefala di Cipro in **T. GIANKOU**, *Fundamental of New Charter of Orthodox Church of Cyprus*, in corso di pubblicazione negli atti del XXI Congresso della Società del diritto delle Chiese Orientali *Leggi particolari e questioni attuali nelle Chiese*, Bari, 10 - 13 Settembre 2013. Sui canoni indicati cfr. **V. PARLATO**, *L'ufficio*, cit., p. 18.





Solo al patriarca ecumenico spetta il diritto di porre sotto la sua esclusiva e diretta dipendenza alcuni monasteri in prevalenza nel monte Athos (athoniti), monasteri stavropedici, attualmente una decina<sup>75</sup>.

In Albania, dopo la caduta del regime comunista (1990), quando la libertà religiosa fu restaurata, erano rimasti solo ventidue preti ortodossi. Per far fronte a tale situazione, il Patriarcato ecumenico nominò il greco Anastasio Yanullatos come esarca, amministratore, della Chiesa ortodossa albanese e nominò altri tre vescovi greci e così si ricostituì il nuovo Sinodo della Chiesa autocefala albanese. Anastasio, poi, fu eletto arcivescovo metropolita di Tirana e di tutta l'Albania il 24 giugno 1992 e il 2 agosto seguente ebbe luogo la cerimonia d'intronizzazione a Tirana<sup>76</sup>.

Il patriarca ecumenico convocherà e presiederà il santo e grande sinodo della Chiesa Ortodossa a Costantinopoli nel 2016; i suoi fratelli primati delle chiese ortodosse autocefale siederanno alla sua destra e alla sua sinistra<sup>77</sup>.

Sempre un vescovo del patriarcato ecumenico presiede le riunioni delle conferenze episcopali inter-ortodosse istituite nei singoli Stati della diaspora, in sua assenza il vescovo del patriarcato di Alessandria e gli altri, secondo l'ordine dei Dittici<sup>78</sup>.

---

<sup>75</sup> Stavropedici, in quanto esenti dalla giurisdizione del vescovo locale e direttamente dipendenti dal patriarca; stavr-opedici dai termini *stavros* (croce) *pighnimi* (infiggo), croce infissa nelle fondamenta del monastero, o dietro l'altare, dal patriarca o da un suo rappresentante.

<sup>76</sup> Oggi, nella chiesa ortodossa l'esarca è un alto prelato incaricato da un patriarca di reggere i fedeli del patriarcato nella diaspora. Il patriarca di Costantinopoli, constatata l'assenza di vescovi nella chiesa autocefala d'Albania, intervenne a sanare la situazione creatasi, nominando nel 1991 un cittadino greco, consacrato vescovo titolare di Androusa.

<sup>77</sup> *Messaggio della sinassi dei primati delle Chiese ortodosse (Fanar-Costantinopoli 6-9 marzo 2014)*, in *O Odigos*, cit., 1/14, p. 31.

<sup>78</sup> La quarta conferenza pan-ortodossa, tenuta a Chambésy (Ginevra) nel giugno 2009, in attesa dell'auspicata istituzione di una sola chiesa e un solo vescovo per ogni territorio, ha previsto un coordinamento a carattere pastorale tra i vescovi operanti nei territori della diaspora, costituendo un'Assemblea Episcopale inter-ecclesiale per ciascuno dei territori 'occidentali': America del Nord e del Centro; America del Sud; Australia, Nuova Zelanda e Oceania; Gran Bretagna e Irlanda; Francia e Belgio; Paesi Bassi e Lussemburgo; Austria; Italia e Malta; Svizzera e Liechtenstein; Germania; Paesi Scandinavi; Spagna e Portogallo. È interessante rilevare, però, che ogni Assemblea sarà presieduta *ex officio* dal più anziano dei vescovi che dipendono dal Patriarcato Ecumenico e, in sua assenza, da colui che segue nell'ordine dei Dittici" cioè dal più anziano dei vescovi che dipendono dal Patriarcato di Alessandria, poi di Antiochia, ecc. (art. 4.2. del Regolamento), anche i vicepresidenti saranno i vescovi più anziani delle "chiese che seguono immediatamente nell'ordine dei dittici" (art. 4.3. del Regolamento). Il riconoscimento del ruolo di Costantinopoli e degli altri antichi patriarcati è evidente.



## 10 - La potestà nella Chiesa ortodossa. Ecclesiologia conciliare, potere sinodale

L'identificazione della missione dei Dodici con quella che Cristo ricevette dal Padre dimostra a sufficienza la pienezza della potestà conferita al ceto sacerdotale. Se l'azione pastorale si realizza attraverso una localizzazione del loro impegno missionario e la cura pastorale di una porzione geografica del territorio, questo non significa e non può significare il venir meno della loro responsabilità collegiale nei confronti della chiesa universale.

Le chiese ortodosse considerano come autorità suprema nella Chiesa universale il concilio ecumenico, così come è qualificato negli atti del II Concilio di Nicea del 787; i criteri per l'ecumenicità sono: collaborazione del papa di Roma, consenso dei patriarchi di Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme, la materia trattata deve riguardare i dogmi di fede, possono essere aggiunti canoni disciplinari; le definizioni dogmatiche debbono essere coerenti con la dottrina precedente, i deliberati debbono essere ricevuti dalla conoscenza del pleroma ecclesiale, occorre, in sostanza, il consenso non solo dei vescovi presenti, ma la successiva accettazione scritta anche dalla quasi totalità dei vescovi assenti<sup>79</sup>.

Nella realtà ortodossa si preferisce **non** definire con formule precise ogni principio fideistico, la fede è quella definita nei sette concili ecumenici del primo millennio; il principio dell'*economia* - un'*habilitas* ecclesiastica a derogare in concreto i canoni quando lo richiedano le mutate realtà dei tempi in funzione della salvezza delle anime - permette un'applicazione della morale e del diritto che tenga presente la debolezza dell'essere umano.

Anche nell'ecclesiologia ortodossa vi è una distinzione tra clero e laicato, distinzione non di funzioni, ma di *status*<sup>80</sup>.

---

<sup>79</sup> G.A. COUSSA, *Epitome*, cit., p. 65.

<sup>80</sup> Le fonti neotestamentarie sono chiarissime sia sull' istituzione dei Dodici sia sulla loro funzione nella chiesa nascente. Si legge infatti in: Mt.,10,1; '*Chiamati a sé i dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e di infermità* e in Mt.,18,18. "*In verità vi dico: [ai ministri della Chiesa ai quali si indirizza questo discorso] tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo e tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo*". Le affermazioni di Matteo sulla costituzione dei dodici apostoli trovano sostanziale conferma in Marco e Luca. Si tratta di un gruppo specifico unito al Cristo, in cui nessuno, all'inizio, appare in una situazione preferenziale rispetto agli altri. Negli Atti si legge: At.,15,2 e 4, '*Poiché Paolo e Barnaba si opponevano risolutamente e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e*



Per la Chiesa ortodossa i concetti di potestà d'ordine, di potestà di giurisdizione e di potestà di magistero, in relazione ai *munera santificandi, regendi e docendi* conferiti al vescovo tramite la sacra ordinazione, così come considerati dalla chiesa cattolica, non corrispondono alla concezione ortodossa e orientale.

In sostanza non si conosce una distinzione nella potestà episcopale (ordine, giurisdizione e magistero) giacché l'ordinazione *in sacris* a capo di una chiesa locale conferisce in pieno l'ufficio episcopale; al superiore (sia esso patriarca, arcivescovo, metropolita) spetta il controllo preventivo dell'idoneità del consacrando, come spetta altresì controllare che mantenga il *vinculum communionis* (unità di fede, di culto e di disciplina) con la chiesa autocefala o autonoma di appartenenza, non è sua competenza il conferimento dell'ufficio e le potestà giuridiche relative.

Il venir meno del *vinculum communionis* porrà il soggetto e i suoi eventuali fedeli fuori della comunione ortodossa, come sono oggi le chiese scismatiche di Macedonia e di Ucraina; proprio in Ucraina il metropolita Filarete, promotore dello scisma e postosi a capo della Chiesa ortodossa Patriarcato di Kiev, è stato ridotto allo stato laicale e scomunicato dalla Chiesa ortodossa ucraina autonoma nell'ambito del patriarcato moscovita<sup>81</sup>.

## 11 - La collegialità nelle singole chiese ortodosse

Questo modo di essere della chiesa ha fondamento nel citato can. XXXIV dei Canoni Apostolici. Esso è fondamentale per la comprensione dell'istituzione patriarcale e sinodale nelle Chiese d'Oriente, ne ricordo il contenuto: bisogna che i vescovi di ciascuna *nazione* [ethnos] sappiano chi è il primo [protos] tra di loro e lo considerino come il loro capo e non facciano alcunché di importante senza il suo parere, e ciascuno operi solo in merito a cose riguardanti la propria eparchia/diocesi e i territori che ne dipendono; ma neppure quello [il primo o capo] faccia qualcosa, senza il parere di tutti: così ci sarà concordia e sarà glorificato Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

---

*Barnaba e alcuni altri di loro andassero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione [Controversia di Antiochia][...] Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli, e dagli anziani e riferirono tutto ciò che Dio aveva compiuto per mezzo loro' e At.,16,4, 'Percorrendo la città, trasmettevano loro le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani di Gerusalemme, perché le osservassero'.*

<sup>81</sup> G. GRIGORIȚĂ, *L'Orhtodoxie*, cit., p. 160.



Il Canone XXXIV è il più antico che abbiamo sull'azione conciliare, e si riferisce ai vescovi di ogni nazione. Per "nazione" [ethnos] s'intende una regione, oppure, secondo alcune interpretazioni, una vasta area geografica, con le sue caratteristiche etniche e culturali che il cristianesimo, nel suo progressivo estendersi, ha sempre inteso rispettare<sup>82</sup>. Esso coniuga due principi. Il primo è che in ogni regione ci deve essere un solo protos, o capo, il secondo è che il protos non può agire senza gli altri (istituzione di sinodalità).

Non esiste nessun ministero che non sia espresso sotto forma di comunione. La concezione orientale della Chiesa richiede un'istituzione che esprima l'unicità della Chiesa, e non solo la sua molteplicità. Ma la molteplicità non può essere assorbita dalla primazia del protos. Il ministero insostituibile del protos non può sostituire il ministero degli altri pastori delle Chiese locali.

Così, ancor oggi la Chiesa ortodossa dà ampio spazio al principio di collegialità che si concretizza nel principio di partecipazione e corresponsabilità al governo ecclesiastico e all'azione pastorale.

A capo di ogni chiesa autocefala o autonoma sta un sinodo composto da tutti i vescovi residenziali, Santo Sinodo, accanto a questo esiste anche un piccolo sinodo - Sinodo permanente - cui partecipa un ristretto numero di prelati in rappresentanza dell'episcopato di quella chiesa; esso esercita il potere esecutivo e tratta affari ordinari.

In ogni singola diocesi esistono organismi collegiali, uno di soli chierici con funzione di tribunale, uno misto con competenze economiche, consigli di questo tipo esistono anche in ogni parrocchia.

Elettorato attivo e passivo dei sinodi, loro tipologia e competenze, sono rimesse al diritto proprio di ciascuna chiesa autocefala o anche autonoma, secondo il grado di autonomia riconosciuta.

## **12 - Considerazioni conclusive. Attività diplomatica odierna delle due Rome; la speciale συναλληλία tra governo russo e patriarcato di Mosca, la terza Roma**

Anche qui il ruolo dei 'principi secondari'. L'aver la chiesa di Roma, basato il suo primato sul dato scritturistico piuttosto che sulla realtà contingente storico-politica del IV - V secolo, le ha permesso di mantenere

---

<sup>82</sup> Questo Canone è ben noto in Occidente citato nel Decreto di Graziano, C. 9, q. 3, c. 5.



quelle sue prerogative indipendentemente dall' evolversi degli avvenimenti, anzi le ha consentito di controllarli, se non di guidarli come nel caso della *translatio imperii*<sup>83</sup> dai Bizantini ai Franchi; la sede romana, rimasta dentro un mondo cristiano, ne ha saputo plasmare la filosofia, la politica, la normativa, l'arte.

Alessandria, Antiochia, Gerusalemme e sopra tutte Costantinopoli, che hanno basato la loro primazia sul dato storico politico contingente, sono state travolte dai mutamenti politici; le prime tre cadute sotto dominazione islamica già verso la metà del settimo secolo hanno perso il loro ruolo; il patriarcato di Costantinopoli - dapprima legato alle fortune imperiali, si è visto alla metà del XV secolo soggetto a un potere autoritario non cristiano, islamico, che, seppure le ha riconosciuto un ruolo civile, come istituzione rappresentativa dei sudditi cristiani - non ha potuto svolgere ruolo alcuno nella politica di quell'Impero.

Proprio perché istituzione dell'impero islamico il patriarcato ecumenico ha perso parte dei fedeli dal momento in cui questi divenivano cittadini di Stati che si erano affrancati dalla dominazione turca.

Solo la forte personalità carismatica di due patriarchi contemporanei: Atenagora I e Bartolomeo I, grazie anche al movimento storico-teologico precedente e concomitante al concilio Vaticano II e alle mutate realtà politiche internazionali, ha permesso a essi di presentarsi come esponenti del cristianesimo orientale, per quanto attiene la teologia, la spiritualità, e i valori della loro tradizione e cultura<sup>84</sup>.

Va dato atto alla Santa Sede del coinvolgimento crescente del Patriarcato ecumenico nell'attività di promozione della pace, da essa svolta; e proprio come attuazione della possibile azione di pace va visto l'incontro di papa Francesco con i presidenti di Israele e dell'ANP nei giardini della Città del Vaticano, l' 8 giugno 2014; è stato evidente il coinvolgimento nell'azione diplomatica della Santa Sede, azione sotto forma di preghiere a Dio, al Dio di ognuna delle tre religioni<sup>85</sup>, anche da parte del Patriarca ecumenico (e in modo minore del Patriarca di Gerusalemme), prelati di primissimo piano dell' Ortodossia.

Diversa è la condizione del patriarcato di Mosca, la terza Roma, dapprima espressione della politica zarista, poi limitato e controllato nelle

---

<sup>83</sup> P. BELLINI, *Saggi di storia dell'esperienza canonistica*, Giappichelli, Torino, 1991, pp. 98-99.

<sup>84</sup> Sugli incontri di Bartolomeo I con istituzioni e personalità di molti Stati e Organizzazioni internazionali cfr. BARTHOLOMEOS I, *Incontro*, cit., p. 299 s.

<sup>85</sup> Non dimentichiamoci che il Dio dei Cristiani racchiude il mistero della SS.ma Trinità.



sue attività da un regime ateo e laicista, oggi è riconosciuto come elemento fondante della nuova Russia; esso interagisce con le autorità governative sia in campo nazionale che internazionale. La chiesa russa ha oggi il maggior numero di fedeli ortodossi, comprende più chiese autonome, con differenti gradi di autonomia.

Per la sua visione legata all'ortodossia tradizionale è la meno sensibile ai temi dell'ecumenismo e al dialogo inter-ecclesiale.

Come la gerarchia ortodossa, nei secoli passati, ha salvaguardato l'identità culturale delle differenti popolazioni in Russia e nella penisola balcanica sotto la dominazione mongola e ottomana, e ha tutelato i valori etnico-cristiani sotto i regimi comunisti, attraverso una rivalutazione della chiesa come chiesa nazionale<sup>86</sup>, chiesa di ogni singolo popolo, così oggi essa si pone come baluardo contro l'appiattimento delle identità nazionali funzionale alla globalizzazione culturale.

Anche su pressioni del patriarcato moscovita la *Legge fondamentale della Federazione Russa* del 1° ottobre 1997 riconosce lo "speciale contributo dell'ortodossia alla storia della Russia, alla formazione e allo sviluppo della spiritualità e della cultura russa"<sup>87</sup>.

La Chiesa ortodossa russa, in linea con il potere politico, pone un limite al valore e all'inderogabilità dei diritti fondamentali dell'uomo; sostenendo che

*«les droits de l'individu ne peuvent être mis en opposition avec les valeurs et les intérêts de la patrie, de la communauté, de la famille»*, e precisa: *«Autrement dit, la personne humaine, inscrite dans la tradition et dans la communauté – la famille, la paroisse, la patrie – représente pour l'Église russe un idéal à promouvoir en Europe et dans le monde entier»*<sup>88</sup>.

L'interesse accordato alle vicissitudini delle Chiese mediorientali rappresenta un orientamento costante dell'Ortodossia russa. E il suo *revival* attuale, con i martellanti richiami dei *leader* ortodossi russi alla necessità di proteggere i cristiani dei Paesi arabi, si muove in perfetta sinergia con l'agenda mediorientale della Russia del presidente Putin che

---

<sup>86</sup> Cfr. S. FERRARI, *La libertà religiosa nell'età della globalizzazione e del postmoderno, La questione del proselitismo*, in *Coscienza e libertà*, n. 35, 2001, pp. 14-15.

<sup>87</sup> C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico, Tradizione europea e legislazione italiana*, Giappichelli, Torino, 2002, p. 97.

<sup>88</sup> E. ASTAFIEVA, *La géopolitique du religieux ou la géopolitique par le religieux: le cas russe*, in *Diplomatie*, n° 66, Paris, Arcion, 2014, p. 54. Come non ricordare la prima epistola di S. Pietro (2,13-18) dove si impone di rispettare l'ordine costituito e perfino agli schiavi di obbedire ai loro padroni anche se malvagi (*parere dominis etiam discolis*).



rivendica nel suo disegno geo-politico anche il ruolo – già degli Zar – di protettore dei cristiani d'Oriente<sup>89</sup>.

Al *Summit internazionale* tenutosi a Bari il 29 e 30 aprile 2015, organizzato dalla comunità di S. Egidio, l'Ambasciatore russo presso la Santa Sede ha ricordato la *Dichiarazione in difesa dei diritti dei cristiani in Medio Oriente* nel marzo del 2015 che è stata elaborata su iniziativa del Vaticano, della Russia e del Libano, e appoggiata da più di sessanta Paesi<sup>90</sup>.

---

<sup>89</sup> Rinvio a **V. PARLATO**, *Il dialogo con l'Ortodossia e la comune presa di posizione sui conflitti odierni. (Nota alla Dichiarazione comune di Francesco e Bartolomeo I del 30 novembre 2014, al Fanar.)*, in *Stato chiese e pluralismo confessionale*, n. 3, 2015, nota 34. Nel luglio 2013, i Primate e i rappresentanti delle Chiese del Medio Oriente presenti a Mosca per il mille-venticinquesimo anniversario del battesimo della Rus' sono stati ricevuti dallo stesso Putin. A livello ecclesiale, il Patriarcato di Mosca ha rinsaldato i rapporti con le Chiese ortodosse del Medio Oriente anche con cospicue risorse economiche per soccorrere il popolo travolto dal conflitto.

<sup>90</sup> Cfr. **F. MARINO**, *Christians in the Middle East: what Future*, in *O Odigos*, cit., 2/2015, p. 28.